



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLA
FASCIA TRICOLORE E DELLE BANDIERE,
NONCHE' I NECROLOGI DI PARTECIPAZIONE AL
LUTTO.**

Approvato con D.C.C. N. del

Articolo 1. FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le modalità d'uso dello stemma civico, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere all'interno del territorio del Comune di Stresa.

Articolo 2. STEMMMA COMUNALE

Il Comune ha ricevuto in concessione dal Presidente della Repubblica con decreto in data 30.11.2005 il titolo di Città, come segno distintivo della propria personalità giuridica reca lo stemma riconosciuto con Regio Decreto datato 29 aprile 1915 (che testualmente riporta: *“Dichiariamo spettare al Comune di Stresa, in Provincia di Novara, la facoltà di fare uso dello stemma civico miniato nel foglio qui annesso, che è: partito: al primo di Novara, che è d'argento alla croce di rosso; al secondo più proprio di Stresa, che è d'argento a tre fascie ondulate di azzurro. Lo scudo sarà sormontato dalla corona stabilita per i Comuni.”*), adeguato nella grafica al titolo di Città secondo le caratteristiche tecniche degli emblemi araldici dettate dal Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onoreficenze (di tale adeguamento si è preso atto con la Delibera di G.C. n. 154 del 25.11.2015)..”

Articolo 3. RIPRODUZIONE DELLO STEMMMA

1. La riproduzione dello stemma del Comune è vietata.
2. Lo stemma del Comune viene riprodotto senza alcuna autorizzazione:
 - sul bollo, sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui timbri ad uso degli uffici;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi municipali;
 - sugli automezzi comunali;
 - su targhe, medaglie e altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma, per motivi istituzionali
3. La riproduzione e l'utilizzo dello stemma del Comune da parte di altri soggetti pubblici o privati devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Municipale, a seguito di apposita richiesta adeguatamente motivata. Tale autorizzazione è limitata a iniziative o manifestazioni di interesse pubblico generale in cui sono previsti il patrocinio e/o la compartecipazione del Comune.
4. Il Comune adotta uno o più stemmi di carattere commerciale. Per ogni singolo caso saranno definite dalla Giunta le modalità ed i costi.

5. La riproduzione dello stemma commerciale del Comune non vincola né lega in alcun modo il Comune stesso, o la Città, alle iniziative nelle quali lo stemma è utilizzato.

Articolo 4 GONFALONE

1. Il gonfalone è il vessillo che rappresenta il Comune nelle cerimonie ufficiali e reca al centro lo stemma emblema dell'Ente.

2. Il gonfalone riproduce lo stemma civico di Stresa, riconosciuto con Regio Decreto datato 29 aprile 1915, ed adeguato secondo quanto indicato al precedente articolo 2.

3. Il gonfalone storico è custodito nell'ufficio del Sindaco del palazzo comunale. Lo stesso riproduce lo stemma approvato dal Consiglio Comunale di Stresa con deliberazione N. 272 del 05/04/1914, che testualmente indica: *“Scudo Sannitico = Croce Rossa in campo bianco a destra; tre fasce ondegianti azzurre in campo bianco a sinistra = sormontato dalla Corona Turrata con due Falcetti legati con lacci d'amore, con rami di Lauro.”*

Articolo 5. USO DEL GONFALONE

1. Il gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili, patriottiche, religiose particolarmente significative per la comunità e a cui l'Amministrazione partecipa ufficialmente.

2. E' prevista la presenza del gonfalone nel corso delle seguenti cerimonie o ricorrenze:

- Giornata della Memoria (27 gennaio)
- Anniversario della Liberazione (25 Aprile)
- Festa della Repubblica (2 giugno)
- Festa del Corpus Domini
- Omaggio civico al Beato Antonio Rosmini (30 giugno)
- Anniversario delle Torri Gemelle (11 settembre)
- Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre)
- Festa del Santo Patrono e conferimento dello Stresiano Benemerito (7 dicembre)
- Cerimonie funebri di Amministratori in carica e di cittadini che abbiano ricevuto il titolo di Stresiano Benemerito.

3. In caso di cerimonie funebri di cittadini che abbiano conferito particolare onore e visibilità alla Città, il Sindaco, anche su richiesta di Associazioni che ne facciano motivata richiesta, può autorizzare l'uso del gonfalone.

4. Per altre cerimonie, anche fuori del territorio comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, può autorizzare la presenza del gonfalone, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

5. Il gonfalone, nelle cerimonie ufficiali, è sempre accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato che, in tali occasioni, indosseranno la fascia tricolore.

6. Il gonfalone viene retto e portato dal personale appartenente al Corpo della Polizia Municipale.

Articolo 6. FASCIA TRICOLORE

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla appoggiata alla spalla destra. L'uso della fascia è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare nelle pubbliche cerimonie esclusivamente da altro amministratore, ai sensi dell'art. 50, comma 12, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000.

Articolo 7. ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

1. All'esterno del Palazzo Municipale, e della sede decentrata, sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale.
2. Le bandiere vanno esposte in altre ricorrenze e solennità secondo le direttive emanate, caso per caso, dal Governo o, in ambito locale, dal Prefetto.
3. Con provvedimento motivato il Sindaco, sentita la Giunta Municipale, può autorizzare, in occasioni particolari, l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato, Associazioni, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.
4. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore una striscia di tessuto nero.
5. Per l'esposizione delle bandiere all'esterno degli altri edifici pubblici ed in occasione delle consultazioni elettorali, si fa espresso richiamo alla Legge n. 22 del 5/2/1998 ed al D.P.R. n. 121 del 7/4/2000.
6. All'interno del Palazzo Municipale le bandiere sono esposte nell'ufficio del Sindaco.

Articolo 8. RESPONSABILE DELL'ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE.

Il responsabile della corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno delle sedi comunali, ai sensi dell'art. 10, comma I, del D.P.R. n. 121/2000, è individuato nella figura del Responsabile dell'Ufficio Segreteria – Affari Generali.

1. Nei casi previsti dal presente Regolamento, e in occasioni particolari, spetta al responsabile la tempestiva esposizione delle bandiere presso le sedi comunali.
2. In assenza dal servizio del responsabile, gli adempimenti di cui sopra sono svolti dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

Articolo 9 – Necrologi di partecipazione al lutto

I necrologi di partecipazione al lutto e i telegrammi di condoglianze sono autorizzati a nome dell'Amministrazione comunale e disposti dal Sindaco, nel caso di decesso di:

- a) Sindaco, Consigliere comunale e Assessore comunale in carica;
- b) Sindaco non più in carica;
- c) Dipendente comunale in servizio;
- d) Cittadini che abbiano ricevuto il titolo di Stresiano Benemerito
- e) Cittadini che abbiano conferito particolare onore e visibilità alla Città, come indicato nel punto 3 art.5.
- f) Ogni altro caso ritenuto opportuno, a giudizio del Sindaco.

Il limite all'applicazione della presente normativa è determinato sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale in materia.

Articolo 9. RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti emanate dallo Stato e dalla Regione in ordine all'utilizzo di gonfaloni, fascia tricolore e bandiere.

Articolo 10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.

